

DETERMINAZIONE 7 AGOSTO 2015

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE ISTRUZIONI OPERATIVE ED ALLE STRUTTURE XML DA
UTILIZZARE PER GLI SCAMBI INFORMATIVI IN TEMA
DI STANDARD DI COMUNICAZIONE
(DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 17 DICEMBRE 2008, ARG/GAS 185/08)

**IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE MERCATI
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA
IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Premesso che:

- con la deliberazione 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04) l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: l'Autorità) ha definito le garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e le norme per la predisposizione dei codici di rete;
- con la deliberazione 18 dicembre 2006, n. 294/06 l'Autorità ha approvato le Disposizioni in tema di standard nazionale di comunicazione tra gli operatori del settore del gas naturale (di seguito: Disposizioni in tema di standard nazionale di comunicazione), successivamente modificate ed integrate con la deliberazione 23 settembre 2008, ARG/com 134/08, ed istituito un Gruppo di lavoro con le Associazioni dei distributori, dei venditori e dei grossisti di gas, avviato e disciplinato con determinazione del Direttore Generale n. 2/07 (di seguito: Gruppo di lavoro), poi esteso anche ai rappresentanti del settore elettrico con determinazione n. 59/08;
- con la deliberazione 17 dicembre 2008, ARG/gas 185/08 l'Autorità ha emanato le Istruzioni Operative in tema di standard di comunicazione (di seguito: Istruzioni Operative), successivamente modificate ed integrate con determinazioni del Direttore dell'allora Direzione Consumatori e Qualità del Servizio (di seguito: DCQS);
- con la determinazione n. 4/09 del Direttore DCQS è stato pubblicato un documento (di seguito: Schema XML) che descrive le strutture XML da usare per gli scambi informativi previsti dalle Istruzioni Operative, successivamente modificate ed integrate al fine di pervenire al completamento della regolazione della materia;

- con la determinazione n. 11/2012 del Direttore della Direzione Mercati sono state apportate modifiche ed integrazioni alla disciplina di funzionamento del Gruppo di lavoro;
- con le determinazioni n. 7/2013 e n. 9/2013 del Direttore della Direzione Mercati sono state approvate modifiche ed integrazioni alle Istruzioni Operative ed allo Schema XML tese a recepire rispettivamente alcune delle disposizioni approvate dall’Autorità con riferimento al *settlement* gas e la standardizzazione degli scambi informativi connessi alla prestazione di *switching*;
- con la deliberazione 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 574/2013/R/gas) l’Autorità ha emanato la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 o RQDG;
- con le determinazioni n. 1/2014 e n. 11/2014 del Direttore della Direzione Mercati sono state approvate *inter alia* modifiche ed integrazioni alle Istruzioni Operative ed allo Schema XML per ricomprendere la standardizzazione di alcuni scambi informativi previsti dal Testo integrato morosità gas o TIMG, nonché quelli inerenti alla cessazione amministrativa del servizio di distribuzione;
- con la deliberazione 19 marzo 2015, 117/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 117/2015/R/gas) l’Autorità ha approvato la riforma della regolazione in materia di misura dei punti di riconsegna della rete di distribuzione anche in attuazione del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, intervenendo tra l’altro in tema di frequenze minime di lettura e di messa a disposizione dei dati di misura, disciplinati dal Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane o TIVG; con la determinazione n. 4/2015 del Direttore della Direzione Mercati sono state approvate le modifiche ed integrazioni alle Istruzioni Operative e allo Schema XML, al fine di ricomprendere la standardizzazione dei flussi relativi alla messa a disposizione di misure di cui al TIVG;
- con la deliberazione 29 maggio 2015, 258/2015/R/com (di seguito: deliberazione 258/2015/R/com) l’Autorità ha approvato i primi interventi in materia di morosità nei mercati *retail* dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché la revisione dei tempi dello *switching* per il settore del gas naturale;
- con la deliberazione 4 giugno 2015, 269/2015/R/com (di seguito: deliberazione 269/2015/R/com) l’Autorità ha adottato disposizioni specifiche volte ad adeguare ulteriormente la regolazione vigente alle nuove previsioni del Codice del Consumo, con particolare riferimento alle informazioni sull’esercizio del diritto di ripensamento per i clienti domestici;
- con la deliberazione 6 agosto 2015, 418/2015/R/com (di seguito: deliberazione 418/2015/R/com) l’Autorità ha approvato disposizioni in tema di prime implementazioni nell’ambito del Sistema Informativo Integrato o SII per il settore del gas naturale.

Considerato che:

- la deliberazione 574/2013/R/gas ha introdotto alcune modifiche ed integrazioni con riferimento alle prestazioni di qualità commerciale disciplinate dalla RQDG,

prestazioni che sono state oggetto di standardizzazione ai sensi della regolazione in tema di standard di comunicazione;

- con la deliberazione 117/2015/R/gas:
 - a) è stato previsto l'invio all'utente subentrante dei dati tecnici e contrattuali caratterizzanti il punto di riconsegna il sestultimo giorno del mese precedente l'avvio dello *switching*, nonché l'allineamento a sei giorni lavorativi, dalla decorrenza dello *switching*, del termine ultimo per la comunicazione della lettura da parte dell'impresa di distribuzione a favore di entrambi gli utenti, subentrante ed uscente;
 - b) sono state integrate le Direttive in tema di *smart meter* gas con l'introduzione di un obbligo di comunicazione a carico dell'impresa di distribuzione, con un preavviso non inferiore a trenta giorni, delle date previste per l'adeguamento o la sostituzione del gruppo di misura e, successivamente, di tutte le informazioni utili relative alla sostituzione del gruppo di misura effettuata, rinviando la definizione dei corrispondenti flussi informativi nell'ambito della disciplina dello standard di comunicazione;
- con la deliberazione 258/2015/R/com:
 - a) è stato previsto l'allineamento delle tempistiche dell'istituto dello *switching* con riserva a quelle dello *switching* ordinario;
 - b) sono state ridotte tutte le tempistiche degli scambi informativi tra i soggetti richiedenti lo *switching* e l'impresa di distribuzione, in modo tale da poter avere - tra la data ultima per la presentazione della richiesta di *switching* e la data di decorrenza dello *switching* - un lasso di tempo non superiore alle tre settimane, confermando l'avvio vincolato al primo giorno del mese;
 - c) è stata prevista la messa a disposizione del venditore da parte dell'impresa di distribuzione di ulteriori informazioni in merito al mercato di provenienza e alle eventuali richieste di sospensione o di *switching* che hanno interessato il punto nei 12 mesi precedenti la richiesta di *switching* con riserva;
- la deliberazione 269/2015/R/com stabilisce che, nell'ipotesi in cui il cliente eserciti il diritto di ripensamento prima che sia trascorso il periodo previsto per il ripensamento stesso, il venditore dia seguito al ripensamento esercitato dal cliente finale e provveda a comunicare all'impresa di distribuzione:
 - a) l'annullamento della richiesta di *switching* presentata, qualora le tempistiche vigenti consentano di annullare la relativa richiesta; in tali casi, l'impresa di distribuzione provvederà ad attivare per il cliente medesimo il servizio di maggior tutela o il FUI, qualora il punto non risulti associato ad altro venditore e la volontà del cliente sia quella di ottenere comunque la fornitura;
 - b) la risoluzione del contratto, che avrà decorrenza con i tempi previsti dalla regolazione in materia di *switching*, qualora le tempistiche vigenti per lo *switching* non consentano più di annullare la relativa richiesta; in tali casi l'esecuzione della fornitura sarà dunque effettuata dal venditore fino all'efficacia della risoluzione;
- con riferimento alla c.d. "anagrafica mensile" messa a disposizione ai sensi del Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale o TISG, la deliberazione 418/2015/R/com ha stabilito che, con il passaggio dei relativi obblighi informativi a

carico del SII a partire dall'1 luglio 2016, è nella responsabilità dell'impresa di distribuzione:

- a) di comunicare al SII gli esiti delle procedure di *switching* entro la fine del secondo giorno lavorativo antecedente il sestultimo del mese, a decorrere dall'1 febbraio 2016;
 - b) di mettere a disposizione dell'utente subentrante, entro il sestultimo giorno del mese, l'anagrafica del punto di riconsegna vigente ai sensi della regolazione in tema di standard di comunicazione, come modificata in seguito alla soppressione il comma 14.10 della deliberazione dell'Autorità n. 138/04;
- sono stati rilevati degli errori materiali sia nelle Istruzioni Operative sia nello Schema XML che è opportuno correggere;
 - le Disposizioni in tema di standard nazionale di comunicazione indicano, al comma 7.2, lettera b), che i tracciati informativi approvati devono essere adottati al più tardi entro sessanta giorni solari dalla data di pubblicazione degli stessi;
 - i partecipanti al Gruppo di lavoro hanno richiesto all'unanimità di prevedere l'adozione di tutte le modifiche approvate con la presente determinazione all'1 gennaio 2016, in modo tale da minimizzare gli oneri implementativi, anche evitando di intervenire più volte e in tempi successivi sui medesimi processi;
 - nella riunione del 6 agosto 2015 l'Autorità ha valutato l'istanza avanzata dal Gruppo di lavoro e ritenuto ragionevole quanto rappresentato con la conseguente opportunità di riconoscere, anche in deroga ai tempi fissati dalle Disposizioni in tema di standard nazionale di comunicazione, termini adeguati per le implementazioni informatiche richieste;
 - pertanto, in accoglimento della richiesta di fissare l'adozione dei tracciati a partire dall'1 gennaio 2016, l'Autorità ha incaricato il Direttore della Direzione Mercati di darne notizia nell'ambito della determinazione.

Ritenuto che:

- sia necessario aggiornare i tracciati individuati per gli scambi informativi da utilizzare ai fini della gestione delle prestazioni commerciali regolate dalla RQDG in ragione di quanto stabilito dalla deliberazione 574/2013/R/gas;
- oltre al recepimento di quanto esplicitamente indicato dalla deliberazione 258/2015/R/com, sia indispensabile prevedere che, in caso di *switching* con riserva, dando prevalenza a quest'ultima prestazione, l'impresa di distribuzione proceda annullando:
 - a) la richiesta di cessazione amministrativa, presentata dall'utente uscente a seguito di risoluzione del contratto di fornitura dovuta all'esercizio del recesso da parte del cliente finale finalizzato al cambio di fornitore, pervenuta in data successiva ad una richiesta di *switching* con riserva sul medesimo punto, restituendo un esito negativo con causale di inammissibilità "già presente richiesta di *switching* con revoca" (044);
 - b) la richiesta di cessazione amministrativa, presentata dall'utente uscente a seguito di risoluzione del contratto di fornitura dovuta all'esercizio del recesso da parte del cliente finale finalizzato al cambio di fornitore, pervenuta in data

antecedente ad una richiesta di *switching* con riserva sul medesimo punto ed in conflitto con quest'ultima nella misura in cui impedirebbe all'utente entrante di esercitare la facoltà di revoca, restituendo un flusso specifico di annullamento della richiesta;

- sempre con riferimento agli obblighi di messa a disposizione introdotti con la deliberazione 258/2015/R/com, sia opportuno specificare che l'informazione circa le richieste di sospensione, revocate per motivi diversi dal pagamento, sono desumibili dai dati in possesso dell'impresa di distribuzione in quanto la revoca è riferibile all'avvenuto pagamento da parte del cliente finale solo nel caso di richieste di riattivazione R01;
- ai fini della gestione delle disposizioni di cui alla deliberazione 269/2015/R/com sopra richiamate, sia necessario prevedere la possibilità di annullamento della richiesta di *switching*; tale annullamento avrà esito positivo se inoltrato entro la data ultima di presentazione della richiesta di *switching* ossia il giorno 10 del mese antecedente la data di decorrenza della medesima; ugualmente, appare opportuno riconoscere la possibilità di annullare una richiesta erroneamente trasmessa entro e non oltre la data ultima prevista dalla regolazione per la rettifica di eventuali errori materiali o il completamento dei dati;
- sia opportuno completare la standardizzazione dei nuovi scambi informativi introdotti con la deliberazione 117/2015/R/gas e, in considerazione dei tempi di adozione stabiliti con la presente determinazione, al fine di garantire uniformità di comportamento, fermo restando quanto previsto dalla regolazione vigente, definire delle regole di compilazione per il periodo transitorio con riferimento al flusso, già in uso presso gli operatori, relativo al comma 14.10 della deliberazione n. 138/04;
- in seguito all'approvazione della deliberazione 418/2015/R/com, sia necessario integrare l'anagrafica del PdR - vigente ai sensi della regolazione in tema di standard di comunicazione - con l'aggiunta delle informazioni ad oggi riportate nel flusso standardizzato trasmesso dall'impresa di distribuzione all'utente subentrante in caso di *switching* (comma 14.10 della deliberazione n. 138/04) non già previste in anagrafica né comprese tra i dati rilevanti costituenti il Registro Centrale Ufficiale del SII;
- sia opportuno correggere alcuni errori materiali presenti nelle Istruzioni Operative e nello Schema XML, di cui alla determinazione n. 4/2015.

DETERMINA

1. di approvare le "Istruzioni Operative dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico in tema di standard di comunicazione per il settore del gas naturale" come risultanti dalle modificazioni ed integrazioni apportate con la presente determinazione (Allegato A), che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il documento "Schema XML" come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con la presente determinazione (Allegato B), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. fermo restando quanto previsto dalla regolazione vigente, che l'adozione delle modifiche ed integrazioni apportate con la presente determinazione siano adottate a partire dall'1 gennaio 2016;

4. di approvare l'Allegato C alla presente determinazione recante le regole di compilazione da seguire nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della medesima e l'1 gennaio 2016;
5. di pubblicare la presente determinazione, completa degli Allegati A, B e C, sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 7 agosto 2015

Il Direttore: Clara Poletti